

Scheda 2 - VOCI DELLA BUSTA PAGA

In base alla legge, al lavoratore deve essere fornito un conteggio dettagliato della retribuzione che deve essere corrisposta in franchi svizzeri e comprende: salario lordo, indennità per prestazioni particolari, indennità sostitutive del salario, prestazioni in natura (vitto e alloggio), eventuali benefit e incentivi, assegni famigliari.

Le trattenute

In questa voce sono contenute le trattenute per la pensione svizzera AVS (1° pilastro), quella per l'invalidità AI, quella per l'indennità perdita guadagno (IPG), e quella per la disoccupazione (AD).

La trattenuta LPP (Secondo Pilastro)

Si tratta del 2° pilastro pensionistico ed è composto da una parte cosiddetta "a risparmio" (per la vecchiaia). Solo la metà dell'importo viene trattenuta sulla busta-paga del lavoratore, l'altra metà è a carico del datore di lavoro. Si matura quando il reddito medio annuo supera i 21.510 franchi ed il lavoratore ha più di 18 anni di età.

Verrà erogato al lavoratore al momento del pensionamento o potrà essere erogato come rendita mensile (pensione complementare), può anche essere ritirato dal lavoratore prima della pensione nei casi di acquisto o ristrutturazione della casa di residenza (anche in Italia): in ogni altro caso non può essere ritirato salvo casi particolari (perdita di reddito).

L'assicurazione infortuni

È distinta tra infortuni professionali e non professionali. La quota di assicurazione per infortuni è interamente a carico del datore di lavoro. Viceversa la quota per infortuni non professionali (INP) è a carico del lavoratore, con aliquote che variano a seconda del settore di lavoro.

La trattenuta fiscale

È chiamata Imposta alla Fonte. Il sistema fiscale svizzero è a progressività d'imposta, il reddito viene tassato con aliquote che crescono in proporzione alla crescita del reddito. A differenza dell'Italia a parità di reddito le aliquote che determinano la trattenuta fiscale non sono uguali per tutti. La tassazione svizzera prevede tabelle con aliquote fiscali differenziate a seconda del proprio nucleo familiare. Eventuali errori di applicazione dell'aliquota possono essere corretti entro il 31 marzo dell'anno successivo e le relative somme recuperate.

La trattenuta per la disoccupazione

Viene trattenuto un importo pari all'1,1% del salario lordo, che serve a pagare le indennità di disoccupazione a chi perde il posto di lavoro. Un ulteriore 1,1% è versato dal datore di lavoro.